

A black and white photograph showing a person's silhouette walking a tightrope. The person is positioned on the left side of the frame, balancing on a thin line that stretches diagonally across the image. The background is a dramatic, cloudy sky. The overall mood is one of risk and balance.

Legge di Bilancio 2026 – Focus Misure per le Imprese

Premessa

Con la presente NewsAlert si propone un riepilogo ragionato delle misure della Legge di Bilancio 2026 che incidono, direttamente o indirettamente, sulle imprese e sui soggetti operanti in forma societaria o nell'esercizio di attività d'impresa. L'impianto della manovra combina interventi di politica industriale e territoriale (incentivi agli investimenti e crediti d'imposta), misure di razionalizzazione del reddito d'impresa e riproposizione di regimi agevolativi "di riallineamento" (assegnazioni, trasformazioni, affrancamenti), con alcune innovazioni che incidono sulle operazioni straordinarie e sulla gestione delle partecipazioni.

Nota: la presente circolare ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere professionale. Le misure richiamate possono richiedere provvedimenti attuativi e/o chiarimenti di prassi; l'applicazione va valutata caso per caso in funzione delle specifiche circostanze. Lo Studio resta a disposizione per gli approfondimenti e aggiornerà la presente nota alla luce di eventuali interventi interpretativi e attuativi.

1. Incentivi agli investimenti e misure di sostegno alle imprese

1.1 Iper-ammortamento 2026–2028 e beni agevolabili

Inquadramento. La Legge di Bilancio 2026 segna un ritorno al meccanismo di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (in luogo dei crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0"). La maggiorazione opera ai soli fini delle imposte sui redditi e non rileva, di regola, ai fini IRAP.

Ambito soggettivo. Il beneficio è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Restano escluse le imprese in liquidazione (volontaria o coatta), fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. La fruizione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.

Ambito temporale e requisiti generali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni prodotti in un Paese UE o SEE. Per i beni "4.0" resta centrale

il requisito dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Beni agevolabili. La maggiorazione riguarda due macro-categorie:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi negli Allegati III-bis e III-ter alla Legge di Bilancio 2026 (perimetro "Industria 4.0"), a condizione di interconnessione;
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza), comprensivi dei sistemi di accumulo; per il fotovoltaico, l'ammissibilità è limitata a moduli con specifici requisiti tecnici previsti dalla normativa richiamata.

Misura della maggiorazione. Per gli investimenti ammissibili, il costo fiscalmente rilevante ai fini dell'ammortamento/leasing è incrementato di:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Accesso e adempimenti. L'impresa deve trasmettere in via telematica – tramite una piattaforma del GSE – le comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti agevolabili, secondo modelli standardizzati. Il GSE (in convenzione con il MIMIT) gestisce le procedure di accesso e di controllo e sviluppa la piattaforma; diventano quindi essenziali la tracciabilità documentale dell'investimento e il rispetto dei format che saranno resi disponibili.

Cumulabilità e base di calcolo. La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee sui medesimi costi, purché non copra identiche quote di costo e non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione va determinata al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Incompatibilità. È prevista un'incompatibilità espressa con il credito d'imposta "Industria 4.0" di cui all'art. 1, comma 446, L. 207/2024 (investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo).

Cessione o trasferimento all'estero. Se, durante il periodo di fruizione, il bene agevolato è ceduto ovvero trasferito a una struttura produttiva situata all'estero (anche infragruppo), la fruizione delle quote residue prosegue come originariamente determinata a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, l'impresa sostituisca il bene con un nuovo bene strumentale dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue entro tale limite.

Decreto attuativo e acconti. Le ulteriori modalità attuative saranno definite con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, gli acconti sono determinati senza tener conto della nuova maggiorazione, evitando distorsioni sul calcolo storico.

1.2 Credito d'imposta per imprese energivore

Accanto agli strumenti generalisti, la manovra introduce un credito d'imposta dedicato alle imprese energivore, modellato sulla struttura del credito "Transizione 5.0". L'agevolazione riguarda soggetti inclusi, per il 2025, negli elenchi CSEA delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale e si collega a investimenti in beni 4.0 (materiali e immateriali) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con effetti quindi retroattivi rispetto all'entrata in vigore della legge.

La quantificazione riprende le misure previste dal DL 19/2024 in funzione della riduzione dei consumi energetici, con un limite complessivo di spesa e un decreto attuativo del MIMIT chiamato a definire criteri, modalità e percentuali massime "erogabili", anche per garantire il rispetto del plafond.

1.3 ZES Unica e ZLS: proroga 2026–2028 e credito "aggiuntivo" 2026

In chiave territoriale, viene prorogato il credito d'imposta ZES Unica per il Mezzogiorno fino al 2028, con risorse dedicate ripartite per annualità e con un ampliamento del perimetro alle zone assistite di Marche e Abruzzo.

La fruizione resta legata al meccanismo delle comunicazioni telematiche (prenotazione e comunicazione integrativa) scandite per ciascun anno d'imposta. In parallelo, è previsto un credito d'imposta "aggiuntivo" per il solo 2026, riferito agli investimenti realizzati entro il 15

novembre 2025 nella ZES Unica: il contributo integrativo è determinato applicando al credito già richiesto con la comunicazione integrativa trasmessa tra novembre e dicembre 2025 la percentuale di riparto pari al 14,6189%, nel limite massimo del credito originariamente richiesto e a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.

L'istanza per il contributo aggiuntivo è presentata in via telematica nel periodo 15 aprile – 15 maggio 2026; l'utilizzo avviene in compensazione nel 2026, tramite modello F24, dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026 e non risente del limite annuo di 250.000 euro previsto per taluni crediti indicati nel quadro RU. Disposizioni analoghe operano per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con proroga agli investimenti 2026–2028 e medesimo impianto di comunicazioni e percentuali di riparto.

2. Operazioni straordinarie e fiscalità del patrimonio d'impresa

2.1 Assegnazione/cessione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice

È riproposta l'agevolazione per l'assegnazione o cessione ai soci di immobili non strumentali e di beni mobili registrati, nonché per la trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di gestione immobiliare.

L'operazione deve essere perfezionata entro il 30 settembre 2026 e l'accesso è subordinato a specifiche condizioni soggettive dei soci (iscrizione a libro soci o risultanze del Registro imprese entro le date fissate dalla norma). Il regime si fonda sull'applicazione di un'imposta sostitutiva sui plusvalori e, laddove utilizzate, sulle riserve in sospensione d'imposta; il versamento è frazionato in due rate, con scadenze nel 2026, secondo le percentuali previste.

Ambito soggettivo

La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a..

Ambito oggettivo

Sono agevolate le seguenti operazioni:

a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni:

- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa;

b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.

Qualità del socio

È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura:

- dell'8%; ovvero

- del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Beni immobili

È prevista la possibilità, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986. In caso di cessione, ai

fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, o, in alternativa, ai sensi di quanto sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori.

Costo fiscale azioni o quote

Viene stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, TUIR. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Imposta di registro

Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Versamento imposta sostitutiva

Le società devono versare:

- il 60% entro il 30 settembre 2026;
- la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi

2.2 Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- i beni devono essere posseduti al 30 settembre 2025;

- l'estromissione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente.

Infine, è previsto che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

2.3 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

È altresì riproposto l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve o fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al 31 dicembre 2025 (per i soggetti "solari").

L'affrancamento avviene mediante imposta sostitutiva del 10%, da versare obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, con prima scadenza nei termini di versamento delle imposte 2025 (30 giugno 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

2.4 Partecipazioni: dividendi e plusvalenze nel reddito d'impresa

Il legislatore interviene in modo incisivo e, per molti versi, di rottura sul trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni nell'ambito del reddito d'impresa. La Legge di Bilancio 2026 modifica gli articoli 59, 87 e 89 del TUIR, introducendo un criterio selettivo che condiziona l'applicazione dei regimi di esclusione/esenzione alla presenza di specifici requisiti dimensionali della partecipazione. L'effetto pratico è che la tradizionale parziale esclusione dei dividendi (e, per i soggetti IRES, l'impianto del regime PEX) non è più, di fatto, una regola "automatica" collegata alla sola natura IRES del soggetto partecipato, ma diventa un beneficio accessibile solo quando la partecipazione supera soglie di rilevanza (percentuale o valore fiscale).

Si tratta di una modifica che incide direttamente sulle politiche di distribuzione degli utili, sulle catene partecipative di gruppo (anche multilivello), sulle operazioni di riorganizzazione e, non da ultimo, sulla documentazione da predisporre in sede di controllo. In un contesto nel quale l'Agenzia delle Entrate potrà facilmente verificare la percezione dei dividendi e i valori contabili di bilancio, diventa determinante predisporre un fascicolo probatorio sulla sussistenza (o meno) delle condizioni che consentono l'applicazione del regime agevolato.

2.4.1 Regime dei dividendi per i soggetti IRPEF in reddito d'impresa (art. 59 TUIR)

La norma stabilisce, quale regola generale, che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 59, tali utili concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. In altri termini, il legislatore ribalta l'impostazione precedente: l'imponibilità piena diviene il criterio ordinario, mentre la parziale esclusione opera solo in presenza di partecipazioni "rilevanti".

I requisiti (alternativi) che consentono l'applicazione del concorso al 58,14% sono i seguenti:

- partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% oppure partecipazione con valore fiscale non inferiore a euro 500.000;
- titoli e strumenti finanziari similari alle azioni e contratti di associazione in partecipazione, purché di valore fiscale non inferiore a euro 500.000. Ai fini del raggiungimento della soglia del 5% è espressamente previsto che si considerino anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, individuato in base al controllo ex art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

2.4.2 Regime dei dividendi per i soggetti IRES (art. 89 TUIR)

Anche per società ed enti commerciali residenti (base imponibile IRES), il novellato art. 89 stabilisce come regola generale l'inclusione integrale degli utili percepiti. L'esclusione del 95% torna applicabile soltanto se ricorrono i requisiti dimensionali del nuovo comma 2.1:

- partecipazione diretta nel capitale almeno pari al 5% o con valore fiscale almeno pari a euro 500.000 (con computo delle partecipazioni indirette nel gruppo e demoltiplicazione nella catena di controllo);

- contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a euro 500.000 (ai fini dell'esclusione sulla remunerazione corrisposta).

Di rilievo, inoltre, la revisione del comma 3 dell'art. 89 per gli utili provenienti dall'estero: l'esclusione al 95% è riconosciuta per utili da società o enti non residenti quando la partecipazione soddisfa le soglie del 5% o del valore fiscale di euro 500.000 (considerando anche detenzioni indirette tramite controllate).

Per remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, l'esclusione al 95% è subordinata anche alla non localizzazione in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 47-bis TUIR. Nei casi di soggetti esteri "black list", la disciplina prevede invece un'esclusione limitata al 50%, condizionata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 47-bis (anche tramite interpello), ferma restando la necessità delle soglie del 5% o del valore fiscale di euro 500.000; in tali ipotesi, opera il meccanismo del credito d'imposta indiretto in proporzione alla quota imponibile del dividendo.

2.4.3 Plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni: coordinamento con il regime PEX (art. 87 TUIR)

Sul versante delle plusvalenze, la Legge di Bilancio 2026 interviene sul regime PEX introducendo un ulteriore filtro dimensionale. Per i soggetti IRES, viene inserito il comma 1.1 dell'art. 87 TUIR, secondo cui l'esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% oppure con valore fiscale non inferiore a euro 500.000.

Anche qui, ai fini del 5% assumono rilievo le partecipazioni indirette nel gruppo e l'effetto di demoltiplicazione della catena di controllo. La stessa logica viene estesa (ai sensi del nuovo impianto del comma 3) a partecipazioni al capitale o patrimonio, a titoli e strumenti finanziari simili alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, purché rispettino le soglie di valore previste.

Per i soggetti IRPEF in reddito d'impresa, la disciplina richiede, ai fini dell'esclusione del 41,86% delle plusvalenze su partecipazioni (ove ricorrano i requisiti PEX), che le

plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% oppure di importo non inferiore a euro 500.000.

In termini operativi, ciò impone una valutazione preventiva delle soglie prima di procedere a cessioni, riorganizzazioni o riallineamenti, poiché il mancato superamento dei requisiti comporta l'imponibilità integrale del realizzo.

2.4.4 Ritenute su dividendi a non residenti, decorrenza e acconti

Le modifiche si riflettono anche sul versante delle ritenute: viene riscritta la disciplina dell'art. 27, comma 3-ter, DPR 600/1973 prevedendo una ritenuta dell'1,20% a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti non residenti, a condizione che

- siano soggetti a imposta sul reddito delle società in Stati UE/SEE ammessi;
- siano ivi residenti;
- gli utili siano corrisposti in relazione a partecipazioni che rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a) TUIR (5% o valore fiscale di euro 500.000).

Qualora il requisito sia soddisfatto per la soglia di valore, la disposizione estende l'operatività anche a strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a euro 500.000, purché non riferiti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In tema di decorrenza, il nuovo regime si applica alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a decorrere dal 1 gennaio 2026. Dalla medesima data, le nuove regole si applicano anche

- alle plusvalenze su cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 TUIR;
- alle plusvalenze su titoli e strumenti finanziari simili alle azioni;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione acquisiti o sottoscritti dal 1 gennaio 2026, con applicazione del criterio FIFO per individuare i primi strumenti/contratti ceduti. Inoltre, ai fini della

determinazione dell'acconto 2026 con criterio storico, occorre assumere l'imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni al periodo d'imposta precedente.

2.5 Eliminazione della rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali e altre semplificazioni contabili

Sul fronte delle plusvalenze da cessione di beni strumentali, la manovra elimina la possibilità di rateizzare l'imposizione (fatta salva la disciplina specifica per le cessioni di azienda o rami d'azienda, che conserva il previgente impianto). Contestualmente, viene estesa agli esercizi 2025 e 2026, per le imprese OIC adopter, la facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di iscrizione dell'ultimo bilancio approvato, anziché al valore di realizzo desumibile dal mercato, con esclusione delle perdite durevoli: misura che può contribuire a stabilizzare gli effetti contabili in contesti di volatilità.

3. Misure territoriali e ulteriori interventi di sistema

3.1 Zone franche e agevolazioni per territori colpiti da eventi sismici

Tra gli interventi territoriali si segnala l'istituzione di Zone Franche Doganali Intercluse nel Basso Lazio, con perimetrazioni proposte dai soggetti competenti e approvate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, sono prorogate e riattivate diverse agevolazioni a favore di immobili e attività economiche localizzati in territori colpiti da eventi sismici (Centro Italia 2016–2017, Marche 2022, Umbria 2023), includendo esenzioni o riduzioni in materia di imposte sui redditi dei fabbricati, IMU e misure in Zona Franca Urbana per imprese e professionisti che rispettino i requisiti di accesso e i limiti massimi previsti.

3.2 Turismo e pagamenti in contanti per acquisti di turisti non residenti

In attesa di una revisione organica della disciplina, viene innalzata la soglia "minima" oltre la quale è possibile inviare la comunicazione necessaria per fruire della deroga al limite di utilizzo del contante (15.000 euro) per gli acquisti di beni e servizi effettuati da turisti extra UE/UE non residenti. L'intervento ha riflessi operativi per il commercio al dettaglio e per le agenzie di viaggio e turismo, che dovranno monitorare l'adeguamento delle procedure interne e dei flussi documentali.

SCHEMI E STRUMENTI DI LETTURA – DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Schema 1 - Checklist rapida per l'applicazione del regime di esclusione/esenzione

- Individuare la natura del percettore: soggetto IRES oppure soggetto IRPEF in reddito d'impresa.
- Verificare la fonte del provento: dividendo/utile da soggetto IRES (Italia) oppure utile estero (art. 89, comma 3) oppure remunerazioni su strumenti/associazione in partecipazione.
- Verificare i requisiti dimensionali: partecipazione diretta almeno 5% oppure valore fiscale almeno euro 500.000; per strumenti/associazione in partecipazione, requisito di valore fiscale almeno euro 500.000.

Se partecipazione indiretta: ricostruire il 'gruppo' ex art. 2359 c.c. e calcolare la percentuale effettiva considerando la demoltiplicazione nella catena di controllo.

Individuare il trattamento applicabile:

- imponibilit  100% (regola) oppure
- concorso al 58,14% per IRPEF d'impresa (art. 59) oppure
- esclusione 95% per IRES (art. 89) oppure
- PEX 95% per plusvalenze IRES (art. 87) se ricorrono anche gli altri requisiti PEX.

Per utili esteri in Stati a fiscalit  privilegiata: verificare l'eventuale regime di esclusione al 50% e la dimostrazione delle condizioni ex art. 47-bis (anche tramite interpello), nonch  la spettanza del credito indiretto.

Schema 2 - Dividendi nel reddito d'impresa: sintesi del trattamento dal 2026

PERCETTORE	REGOLA DAL 2026	REGIME AGEVOLATO SE REQUISITI (5% O 500.000 EURO)	NOTE OPERATIVE
IRPEF in reddito d'impresa (art. 59)	Dividendo imponibile 100%	Dividendo imponibile 58,14%	Requisiti: 5% o valore fiscale >= 500.000; rilevano partecipazioni indirette nel gruppo e demoltiplicazione.
IRES (art. 89, comma 2)	Dividendo imponibile 100%	Esclusione 95% (imponibile 5%)	Requisiti nel nuovo comma 2.1; estensione a remunerazioni su associazione in partecipazione con valore >= 500.000.
IRES - utili esteri (art. 89, comma 3)	Applicazione regole ordinarie (con verifiche antiabuso)	Esclusione 95% se requisiti; esclusione 50% per Stati a fiscalità privilegiata con prova ex art. 47- bis	Valutare interpello; credito indiretto sulla quota imponibile

Schema 3 - Dossier documentale consigliato (best practice difensiva)

- Prospetto delle partecipazioni (dirette e indirette) con percentuali, diritti di voto e riconciliazione con l'art. 2359 c.c.
- Calcolo della percentuale effettiva in presenza di catene societarie (inclusa demoltiplicazione) e relativa evidenza (organigrammi e memo).
- Ricostruzione del valore fiscale della partecipazione (costo storico, conferimenti, rivalutazioni, riallineamenti, operazioni straordinarie).
- Delibere di distribuzione (data, oggetto, importi, natura di utili/riserve) e tracciabilità dei flussi di pagamento.
- Per utili esteri: documentazione sulla residenza, sull'eventuale regime privilegiato, sulle imposte assolate e sul credito indiretto; eventuale interpello.